



ACCADEMIA NAZIONALE DI AGRICOLTURA

ANNALI

CXXXVI



ANNO ACCADEMICO 209° - V SERIE

in continuazione delle Memorie e degli Annali della Società Agraria della Provincia di Bologna (1807-1858),
poi Società Agraria Provinciale di Bologna (1858-1938), poi Reale Accademia di Agricoltura di Bologna (1939-1942),
poi Accademia di Agricoltura di Bologna (1943-1959), poi Accademia Nazionale di Agricoltura (dal 1960).

L'Accademia Nazionale di Agricoltura ringrazia:

- Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bologna
- Federfarma
- Comando Provinciale Carabinieri di Bologna

per la generosa ospitalità concessa in occasione di eventi a più ampia partecipazione.

ACCADEMIA NAZIONALE DI AGRICOLTURA

Uffici, Biblioteca e Archivio Storico:

Palazzo dei Pasi

Via Castiglione, 11 - 40124 Bologna

Tel. 051-268809

Email: accademia.nazionale.di.agricoltura@pec.it

presidenza@accademia-agricoltura.it (Giorgio Cantelli Forti)

segreteria@accademia-agricoltura.it (Mara Armaroli)

biblioteca@accademia-agricoltura.it (Angela Nardi)

ufficiostampa@accademia-agricoltura.it (Lorenzo Bonazzi)

www.accademia-agricoltura.it

Sala delle adunanze ("Cubiculum Artistarum")

Palazzo dell'Archiginnasio - Piazza Galvani, 1 - 40124 Bologna

ANNALI, vol. CXXXVI

a cura di Gianpietro Venturi

ACCADEMIA NAZIONALE DI AGRICOLTURA
CONSIGLIO DIRETTIVO
TRIENNIO 2014-2017

Presidente

GIORGIO CANTELLI FORTI

Vice Presidente

GUALTIERO BARALDI

Consiglieri

GIANPIETRO VENTURI, *Segretario*

ERCOLE BORASIO, *Tesoriere*

ENRICO BALDINI

MARIA LUISA BORIANI

AGOSTINO BRUNELLI □

CESARE INTRIERI ○

ACHILLE FRANCHINI

CARLO GESSA ○○

BRUNO MARANGONI

GILMO VIANELLO

GIULIO ZUCCHI □□

Collegio dei Revisori dei conti

GIOVANNI ASCIANO *

GIULIO SGARBANTI

UGO MARCO NERI **, *Supplente*

(*) Fino al 16 giugno 2014.

(**) Effettivo dal 26 maggio 2014.

(□) Fino al 9 settembre 2015.

(□□) Fino al 10 luglio 2015.

(○) Dal 10 luglio 2015.

(○○) Dal 9 settembre 2015.

CONSULTA SCIENTIFICA

Nel 207° Anno Accademico è stata costituita la Consulta Scientifica nominata dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

La Consulta è composta da qualificati esponenti del mondo accademico e scientifico, imprenditoriale e professionale, con esperienza e competenza nelle materie oggetto dell'attività dell'Accademia.

Ha il compito di elaborare proposte e iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo e di esprimere pareri non vincolanti su argomenti e problemi portati alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo e/o dal Presidente.

ROBERTO FANFANI, <i>Presidente</i>	Statistica
LORENZO BARBANTI	Coltivazioni
ANNA MARIA BAZZOCCHI	Consumatori
CRISTINA BRAGAGLIA	Comunicazione
CARLO CIPOLLI	Psicologia dei consumi alimentari
GIANLUCA CRISTONI	Imprenditori agricoli
ANDREA FLORA	Organizzazione Agricola
LORENZO FRASSOLDATI	Comunicazione
CARLO GESSA	Ambiente
SILVANA HRELIA	Nutrizione, biochimica
PATRIZIA HRELIA	Sicurezza e prevenzione
MASSIMO MONTANARI	Storia dell'alimentazione
GIANNI PORZI	Consumatori
ENRICO RODA	Medicina
ROBERTO RANIERI	Tecnologia industria-agroalimentare
MAURA SAVINI	Architettura rurale e territorio

ANNALI

ACCADEMIA NAZIONALE DI AGRICOLTURA

SOMMARIO

INAUGURAZIONE DEL 209° ANNO ACCADEMICO

GIORGIO CANTELLI FORTI Apertura 209° Anno Accademico.....	pag. 15
MASSIMILIANO CORSANO Il ruolo dell'Arma nel contrasto agli illeciti ambientali: il Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente.....	pag. 41

CERIMONIA CONFERIMENTO TITOLO ACCADEMICO ONORARIO

GIORGIO CANTELLI FORTI Laudatio per il conferimento del titolo di Accademico Onorario al Gen. Tullio Del Sette.....	pag. 55
TULLIO DEL SETTE Lezione.....	pag. 58

ARTICOLI AD INVITO DELL'ACCADEMIA SU TEMI DI ATTUALITÀ

FRANCESCO LORETO, ALDO CERIOTTI, ROBERTO DEFEZ Nuove tecnologie in agricoltura: uso delle biotecnologie sostenibili e di precisione	pag. 68
BRUNO MARANGONI Il sistema agroalimentare italiano: museo o laboratorio.....	pag. 79

CONVEGNI

“ATTUALITÀ E RICCHEZZA DELL'ARBORICOLTURA ITALIANA”

GIORGIO CANTELLI FORTI Saluto	pag. 93
---	---------

MICHELE STANCA Saluto	pag. 95
FRANCO SCARAMUZZI Saluto	pag. 97
GIULIO CRESCIMANNO L'arboricoltura italiana in festa per i novant'anni di Enrico Baldini	pag. 102
SILVIERO SANSAVINI Il contributo dell'Accademia Nazionale di Agricoltura alla valorizzazione delle colture arboree da frutto: da Filippo Re a Enrico Baldini.....	pag. 103
LUCIA BIGLIAZZI, LUCIANA BIGLIAZZI I progressi della frutticoltura nella storia dei Georgofili	pag. 153
PAOLO INGLESE La scuola dell'arboricoltura italiana, le sue radici, il suo sviluppo, la sua multidisciplinarietà.....	pag. 203
 <i>"GRANO GLUTEN FREE? LE INNOVAZIONI DELLA RICERCA ITALIANA"</i> 	
SIMONA CASELLI, GIUSEPPE DI FABIO Premessa	pag. 227
GIORGIO CANTELLI FORTI, CATERINA PILO Saluti introduttivi	pag. 229
ERCOLE BORASIO Introduzione al tema	pag. 236
GINO ROBERTO CORAZZA Aspetti fisiopatologici e clinici della malattia celiaca	pag. 239
NORBERTO POGNA Lo stato della ricerca sulle proteine del grano.....	pag. 244
MARCO SILANO Aspetti nutrizionali della dieta senza glutine	pag. 259
CARMEN LAMACCHIA Tecnologia Gluten Friendly™: effetto sulla struttura delle proteine del glutine nei semi mediante microscopia ottica ed elettronica.....	pag. 263

MARIA ROSARIA CORBO
 Impatto del pane Gluten Friendly™ sulla microflora
 intestinale di pazienti celiaci pag. 271

TAVOLA ROTONDA
 “Dalla ricerca all’innovazione” a cura degli Editors pag. 279

*“ACCADEMIA E MECCANIZZAZIONE AGRICOLA.
 UN SODALIZIO ATTRAVERSO IL TEMPO”*

GIORGIO CANTELLI FORTI
 Introduzione pag. 282

PIER CARLO SCARAMAGLI
 Saluto pag. 284

GUALTIERO BARALDI
 Introduzione al tema del Convegno pag. 286

MARCO BENTINI
 Dagli Annali dell’Accademia l’interesse per la meccanizzazione
 agricola da Filippo Re ad oggi pag. 291

ANDREA BEDOSTI
 La meccanizzazione agricola italiana ed il contesto internazionale
 fra opportunità e criticità pag. 322

Interventi: considerazioni e riflessioni sui temi trattati
**SILVANO RAMADORI, ROBERTO SARZANI,
 ANTONIO MORETTI, GIANNI GNUDI, MARCO LIMINA,
 MASSIMO BERGO, MASSIMO GOLDONI, MARIO GUIDI** pag. 330

Riconoscimenti Professore Emerito Enzo Manfredi pag. 336

ENZO MANFREDI
 Intervento pag. 339

PAOLO AMIRANTE
 Intervento pag. 344

PIER CARLO SCARAMAGLI
 Presentazione visita guidata al M.A.F. pag. 345

MARIA ROCCATI
 Visita guidata al M.A.F. pag. 347

**“ACCADEMIA E MECCANIZZAZIONE AGRICOLA:
ALCUNI CONTRIBUTI FRA ORIGINI E CAMBIAMENTO”**

GIORGIO CANTELLI FORTI Introduzione	pag. 355
GUALTIERO BARALDI, MARCO BENTINI La meccanizzazione agricola nella storia dell’Accademia	pag. 356
DANILO MONARCA Macchine per l’Agricoltura di Precisione	pag. 365
VALDA RONDELLI Sicurezza e impiego delle macchine agricole	pag. 371
ROBERTA MARTELLI Agricoltura biologica e meccanizzazione.....	pag. 382
MARCO BENTINI, GUALTIERO BARALDI Attualità e fascino di un attrezzo millenario: l’aratro.....	pag. 391
PIER CARLO SCARAMAGLI Il Museo della civiltà contadina come luogo di conoscenza per il futuro	pag. 406
Riconoscimenti per studenti di Scuole medie superiori di Agraria	pag. 413

**“LA DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ IN AGRICOLTURA:
NUOVE OPPORTUNITÀ?”**

GUALTIERO BARALDI Introduzione al Convegno	pag. 416
ROBERTO FANFANI, ROBERTA SARDONE La diversificazione delle attività in agricoltura: opportunità, sviluppo dei redditi e nuove sfide della società	pag. 417
ROBERTO HENKE, FRANCESCO VANNI L’agricoltura peri-urbana: percorsi di diversificazione e nuove funzioni	pag. 436
FRANCESCA GIARÈ, ROBERTA SARDONE La diversificazione delle attività in agricoltura: agriturismo, fattorie didattiche e agricoltura sociale.....	pag. 453

**“L’EREDITÀ DI STRAMPELLI.
DAL GENIO AI GENI, UN SECOLO DI INNOVAZIONE VARIETALE”**

GIORGIO CANTELLI FORTI Introduzione	pag. 470
SIMONA CASELLI, SALVATORE PARLATO Saluti	pag. 472
ROBERTO LORENZETTI Nazareno Strampelli. L’avventura scientifica di uno scienziato “di provincia”	pag. 474
PASQUALE DE VITA Le varietà ed i “geni” di Nazareno Strampelli: attualità e prospettive	pag. 485
SILVIO SALVI Da Todaro e Strampelli al genoma di frumento.....	pag. 505
LUCA RUINI Per un grano duro di alta qualità: il caso del Barilla Sustainable Farming.....	pag. 514
ALBERTO LIPPARINI L’industria sementiera e l’innovazione varietale	pag. 518
MICHELE MORGANTE Innovazione varietale nel XXI secolo	pag. 525

**“IL RUOLO DELLE BIOMASSE NELL’INDUSTRIA CHIMICA
E NELLA PRODUZIONE DI ENERGIA”**

GIANPIETRO VENTURI Biomasse e agricoltura in Italia.....	pag. 528
CARLO GESSA L’impiego di biomasse in agricoltura: riciclaggio dei rifiuti e compostaggio....	pag. 542
FERRUCCIO TRIFIRÒ Chimica da biomasse	pag. 553

**“GLOBAL SOIL PARTNERSHIP.
LA SALUTE DEL SUOLO PER LA SALUTE DELLA VITA”**

GUALTIERO BARALDI Introduzione al tema del Convegno	pag. 572
GILMO VIANELLO Non ragioniam di suolo, ma guarda e passa	pag. 574

LIVIA VITTORI ANTISARI

Le funzioni ecosistemiche del suolo e le cause del suo degrado pag. 577

CARMELO DAZZI

Il futuro del suolo in Europa: dalla Soil thematic strategy
al Global soil partnership pag. 583

ANNA BENEDETTI

L'alleanza mondiale sul suolo: contributo italiano pag. 594

*LETTURE***CESARE INTRIERI**

Tecniche innovative nella gestione primaverile-estiva
delle chiome di vite pag. 600

ROBERTO RANIERI

Un gusto ripieno di storia e ripieno di salute.
La pasta ripiena in Emilia-Romagna. I grani e le farine pag. 603

ANTONIO PATUELLI

Il credito agrario ieri e oggi pag. 609

MARIA LUISA BORIANI

Il verde che parla: i giardini e le città pag. 618

*CICLI DI INCONTRI**“I LIBRI DELL'ACCADEMIA”***MANGIARE DA CRISTIANI: DIETE, DIGIUNI, BANCHETTI. STORIA DI UNA CULTURA
di MASSIMO MONTANARI**

Scheda del libro pag. 631

Presentazione di ANGELO VARNI pag. 632

**AGRICOLTURA-MONDO. LA STORIA CONTEMPORANEA E SCENARI FUTURI
di GUIDO FABIANI**

Scheda del libro pag. 636

Presentazione di SIMONA CASELLI pag. 637

**DIFESA SOSTENIBILE DELLE COLTURE: PRINCIPI, SISTEMI E TECNOLOGIE
APPLICATE ALLE PRODUZIONI AGRICOLE****di PAOLA BATTILANI**

Scheda del libro pag. 642

Presentazione di GIANPIETRO VENTURI pag. 643

Letture dell'autore pag. 648

LA SICUREZZA ALIMENTARE**di CARLO BOTTARI**

Scheda del libro pag. 652

Lettura dell'autore pag. 653

NUTRIRE IL CERVELLO: COME PROTEGGERLO**CON I SUGGERIMENTI DELLA NUTRACEUTICA****di SILVANA HRELIA**

Scheda del libro pag. 662

Presentazione di **GIORGIO CANTELLI FORTI**..... pag. 663

Lettura dell'autore pag. 665

“I GIOVEDÌ NEL PIATTO”**SILVANA HRELIA**Quando è troppo e quando è troppo poco:
la corretta alimentazione nell'età dello sviluppo pag. 669**ENRICO RODA**

Alimenti e malattie: diete giuste, sbagliate e mirate..... pag. 674

CRISTINA ANGELONI

Il carrello della spesa tra gusto, salute e costi quotidiani pag. 679

ROBERTO RANIERI

I successi della tecnologia alimentare fra qualità e prezzo pag. 683

PAOLO RANALLILe piante come fonte di alimenti salutistici: come migliorarle per
aumentarne la valenza nutraceutica e l'adattabilità ai cambiamenti climatici ... pag. 688***“L'ACCADEMIA E I DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI”*****GABRIELE TESTA**

Presentazione del ciclo pag. 707

MAURIZIO CANAVARI, MARIANGELA COLADANGELO

Le certificazioni di qualità e sicurezza alimentare in agricoltura pag. 709

VALDA RONDELLI

La distribuzione degli agrofarmaci..... pag. 717

BARBARA NEGRONI, MARIA GRAZIA MANZINI

“Smartparks”: progetto pilota di accessibilità nella natura..... pag. 731

RINO GHELFI

La stima per capitalizzazione dei redditi dei fondi rustici:
alla ricerca del saggio pag. 736

MARIA FIORENZA CABONI

Olio extravergine di oliva: composizione e tecnologia pag. 742

CESARE INTRIERI

I principi di base della viticoltura moderna pag. 750

MARIA LUISA BORIANI

Paesaggio e lavoro agricolo nella rappresentazione cinematografica..... pag. 767

“AGRICOLTURA E NATURA TRA ARTE, STORIA E LETTERATURA”

ARMANDO ANTONELLI

Presentazione del ciclo pag. 775

FABRIZIO LOLLINI

La natura e le pratiche alimentari nei cicli medievali dei mesi..... pag. 777

RICCARDO PARMEGGIANI

Denigrare per immagini, le rappresentazioni zoomorfe
e fitomorfe degli eretici nelle fonti medievali..... pag. 799

Elenco eventi Anno Accademico 209°

per i quali non si dispone dei testi delle letture pag. 809

INFORMAZIONI ACCADEMICHE

Statuto pag. 812

ALBO ACCADEMICO ANNO 209°

Accademici onorari pag. 821

Accademici emeriti pag. 821

Accademici ordinari..... pag. 821

Accademici corrispondenti italiani pag. 824

Accademici corrispondenti stranieri pag. 830

Presidenti, Vicepresidenti e Segretari dalla fondazione al 2016 pag. 831

La sicurezza alimentare,
Maggioli editore, 2015
di Carlo Bottari

Scheda libro

La Sicurezza Alimentare costituisce uno dei principali argomenti di dibattito in sede nazionale ed internazionale, oggetto di discussione anche in occasioni di particolare visibilità quale EXPO 2015.

In special modo, risulta sempre più condivisa la necessità di porre regole viepiù stringenti in un settore così profondamente messo a rischio dalla globalizzazione del mercato di riferimento, innanzitutto con riferimento alla potenziale asimmetria informativa ad esso correlata ed all'esigenza di tutela dei consumatori.


La tematica viene trattata, nel presente volume, sotto profili normativi e giurisprudenziali, con attenzione rivolta tanto al diritto interno, quanto a quello internazionale ed europeo, in una prospettiva multidisciplinare.

Nella prima parte, di carattere generale, gli Autori sviluppano molteplici questioni di particolare interesse in tema di Sicurezza Alimentare, quali l'introduzione del diritto al cibo negli ordinamenti nazionali, il ruolo del Ministero della Salute e della funzione amministrativa nel sistema di sicurezza alimentare, nonché la disciplina penalistica, i profili di responsabilità civile, il ruolo degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ed il controllo ufficiale sulla sicurezza degli alimenti.

Quanto alla parte speciale, gli Autori indagano il tema della Sicurezza Alimentare nella pratica e nel diritto vivente, analizzando i principi nodali affermati dalla giurisprudenza comunitaria e costituzionale, come pure da quella amministrativa, civile e penale, ed approfondendo alcuni casi di particolare significato connessi alla disciplina dell'etichettatura e del controllo di qualità a livello internazionale ed europeo.

Carlo Bottari, ordinario di istituzioni di Diritto Pubblico nell'Università di Bologna, insegna Diritto Costituzionale e Diritto Sanitario nella facoltà di Giurisprudenza. Ha dedicato alcune monografie alla sanità pubblica e collabora alla organizzazione e allo svolgimento di diversi master in Diritto e Management Sanitario.





Carlo Bottari (*), Carolina Magli ()**

LA SICUREZZA ALIMENTARE

Il diritto al cibo nel contesto dei diritti fondamentali

Un ampio dibattito politico e dottrinale si è sviluppato nel corso degli ultimi mesi intorno alla possibilità di delineare il diritto al cibo, per renderlo una vera e propria garanzia, da introdurre ufficialmente nelle costituzioni moderne.

In realtà, il diritto al cibo è attualmente statuito solo nei Paesi in cui vi è una mancanza di cibo e la struttura delle costituzioni nazionali dovrebbe comprendere campagne di sensibilizzazione efficaci e fornire uno stimolo per assicurarsi che la comunità internazionale si prenda carico del problema.

Nei nostri ordinamenti, emersi nel periodo successivo alla seconda guerra mondiale, il diritto al cibo, o meglio, a una corretta alimentazione, viene considerato pienamente compreso nell'ormai assunto diritto alla tutela della salute. Solo di recente la Costituzione italiana, con la riforma del Titolo V, parte seconda, ha aggiunto tra i temi di competenza regionale la sicurezza alimentare, che rappresenta uno degli attuali maggiori problemi critici internazionali. L'Unione Europea è intervenuta nell'ambito di questo tema, anche di recente, e il sistema italiano sta lentamente adattandosi per consentire l'attuazione concreta dei principi di riforma.

Un tema di particolare attualità, oggetto di un importante dibattito a livello internazionale, è rappresentato dalla tutela dei consumatori di alimenti, che si traduce da un lato nell'analisi del rischio e nel sistema di controllo degli alimenti, dall'altro nella garanzia della sicurezza informativa.

Tale fenomeno richiede necessariamente l'instaurazione di rapporti efficienti tra apparati statali, autorità indipendenti e istituzioni sovranazionali ed europee, postulando una particolare attenzione sui produttori e su ogni fase della commer-

(*) Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico nell'Università di Bologna.

(**) Scuola di Economia, Management e Statistica.

cializzazione. Sotto il profilo della tutela del consumatore, un ruolo particolarmente importante è ricoperto invece dalla disciplina sull'etichettatura, tesa a consentire una scelta consapevole negli acquisti.

È evidente, tuttavia, che le esigenze di tutela di cittadini e consumatori si confrontano con le misure di protezione del libero mercato, fortemente incidenti sulla circolazione dei prodotti alimentari, che, difatti, può essere limitata solo in presenza di una valutazione approfondita, al fine di scongiurare ogni irragionevole ingerenza sull'equilibrio del mercato stesso.

In tale contesto si pone il presente contributo, che si occuperà dei principali profili di analisi di regole e norme giuridiche riguardanti il cibo e la sicurezza alimentare, nonché delle recenti tendenze di riforma e delle attenzioni a livello nazionale e sovranazionale.

L'alimentazione, in generale, ha assunto il predominio nell'attenzione dei *media*, tanto televisivi che digitali o sulla carta stampata ed è, forse, l'argomento più trattato nell'ambito delle relazioni sociali. Secondo un linguaggio correntemente adottato è l'argomento che fa maggiore *audience*.

Del resto, la preoccupazione più diffusa concerne la sicurezza alimentare, dal momento che, da un lato la globalizzazione dei mercati, dall'altro, lo sviluppo delle tecnologie di produzione, conservazione e commercializzazione dei prodotti alimentari hanno rappresentato un netto e inevitabile cambiamento nell'approccio a tale rilevante e fondamentale tematica, quasi un profondo spartiacque da un contesto essenzialmente agricolo ad un altro sempre più tecnologico e industriale.

Nulla aggiunge, né del resto nulla toglie, a questo dibattito l'inserimento di un formale "diritto al cibo" nei testi costituzionali. Un diritto che merita un'interpretazione estensiva che presuppone avere consapevolezza e cura della natura del cibo di cui ci nutriamo, ma anche l'impegno a consumare soltanto le quantità di cibo sufficienti al fabbisogno. Se questo è quello che si richiede al consumatore, viceversa all'imprenditore si chiede di applicare le normative in materia ambientale e sociale e di investire nella ricerca promuovendo una maggiore condivisione dei risultati. Rimane quale compito del giurista, dello studioso di questi temi, la formulazione e l'implementazione di regole e norme giuridiche riguardanti il cibo e la sicurezza alimentare.

La tutela della salute e la sicurezza alimentare

Se il collegamento tra le due tematiche è sempre stato pacifico, non altrettanto si può dire sul fatto che tutela della salute e sicurezza alimentare siano state affrontate in maniera organica. Quello che appare solare oggi fino agli anni '80 non era così scontato.

Il processo che ha portato sistematicità tra le due materie affonda le radici nella tutela del libero mercato dell'Unione Europea.

Si è cominciato a ragionare sulla sicurezza degli alimenti affrontando il tema della circolazione delle merci all'interno dell'UE. Al fine della realizzazione del mercato interno, la Corte di Giustizia ha provveduto ad eliminare gli ostacoli presenti negli Stati membri ed è stato proprio grazie a due sentenze, originate dagli ostacoli alla circolazione di prodotti alimentari, come la sentenza *Dassonville*⁽¹⁾ e *Cassis de Dijon*⁽²⁾ relative a un whiskey e ad un liquore francese, che si è creata una giurisprudenza liberalizzatrice. Attraverso queste sentenze veniva sì affrontato il tema del mutuo riconoscimento e della liberalizzazione, ma persistevano ancora dei motivi ostativi alla libera circolazione legati alla protezione della salute del consumatore. Infatti, per garantire il libero mercato, risultava necessaria l'unificazione della normativa sui prodotti alimentari.

Al fine di favorire sempre di più la libera circolazione delle merci si arrivò a definire e a riavvicinare le normative degli Stati in questa materia, arrivando di fatto a sottrarre le competenze in materia alimentare agli Stati membri. Di conseguenza ciò produsse, in un primo momento, una maggiore garanzia per il consumatore in quegli Stati più arretrati, ma una susseguente minore protezione per tutti quei prodotti maggiormente qualitativi.

Nel 2000 viene pubblicato il secondo documento chiamato Libro Bianco sulla sicurezza alimentare il quale esordisce dicendo che *“la politica europea degli alimenti deve essere fondata su standard elevati di sicurezza alimentare onde tutelare e promuovere la salute dei consumatori. La produzione e il consumo di alimenti è un fatto centrale di ogni società e ha ripercussioni economiche sociali e in molti casi ambientali”*. Pertanto si pone in primo piano il concetto della salute del consumatore affrontandolo in maniera organica attraverso una strategia di intervento volta alla rintracciabilità della filiera resa famosa dallo slogan *“dai campi alla tavola”*. Si viene quindi a creare una politica di sicurezza alimentare basata su un approccio completo ed integrato.

L'unico metodo efficace per ottenere alimenti sani e sicuri è considerare la catena di produzione alimentare come un unico processo su cui intervenire: la sicurezza dei mangimi, la salute e il benessere animale, l'uso appropriato del farmaco veterinario, l'integrità dell'ambiente, la gestione corretta dei sottoprodotti. Questi temi, oltre ad avere un valore intrinseco ed autonomo, sono elementi indissolubilmente interrelati che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo ultimo. Infatti ogni singolo anello della catena deve essere forte se si vuole che la salute dei consumatori sia adeguatamente protetta.

(1) Corte di Giustizia Europea, sentenza 11 luglio 1974, causa C-8/74 - *Procureur du Roi c. Benoît e Gustave Dassonville*.

(2) Corte di Giustizia Europea, sentenza 20 febbraio 1979, causa C-120/78- *Rewe-Zentral AG contro Bundesmonopolverwaltung für Branntwein*, c.d. *Cassis de Dijon*.

Sulla sussistenza di un dovere del consumatore di alimenti di prendersi cura di sé

Il consumatore di alimenti oggi - rispetto al passato - è sempre più consapevole ed informato circa la composizione, l'origine, le proprietà nonché le conseguenze connesse al consumo (ma soprattutto al sovraconsumo) di determinati generi alimentari nonché agli effetti derivanti dall'adozione di abitudini alimentari scorrette e malsane. Infatti, sia grazie all'affermarsi del c.d. diritto all'educazione alimentare - considerato come diritto fondamentale del consumatore finalizzato a superare le asimmetrie informative al fine di permettere a quest'ultimo di giungere così ad una scelta razionale e consapevole - sia grazie al nuovo regolamento in materia di etichettatura - che ha inteso informare il consumatore anche circa le proprietà nutrizionali degli alimenti commercializzati - il consumatore è divenuto sempre più libero e consapevole delle scelte alimentari dallo stesso personalmente effettuate⁽³⁾.

Ecco dunque che, proprio partendo dalla predetta prospettiva - ove appunto il consumatore medesimo pare essere sempre più consapevolizzato - ci si chiede se, a fronte della valorizzazione del diritto all'educazione alimentare e dell'aumento degli obblighi informativi posti in capo al produttore, si stia assistendo anche ad un incremento della responsabilità (o meglio dell'autoresponsabilità) del consumatore medesimo, con la conseguenza che, una volta che l'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti si è attenuto alle norme pubblicistiche concernenti le informazioni del prodotto, la responsabilità si sposti proprio sul consumatore in capo al quale si dovrebbe, quindi, ravvisare, non soltanto un diritto ad essere informato, ma anche un dovere di informarsi e di conformare il proprio comportamento alimentare ad un principio di autoresponsabilità⁽⁴⁾. In particolare, si tratta di verificare se, a fronte di un incremento della responsabilità del produttore - anche con riferimento agli obblighi informativi

(3) Con riferimento ai doveri di informazione ed educazione del consumatore vedi Parte I e II del Codice del Consumo. Per quanto concerne la normativa relativa a particolari categorie di prodotti, vedi per esempio, gli alimenti (reg. Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, n. 1169 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori). In argomento, vedi *inter alia*, Sirsi, *Il diritto all'educazione del consumatore di alimenti*, in *Riv. dir. agr.*, 2016, 496; Maglio, *Il nuovo regolamento sull'informazione al consumatore relativa ai prodotti alimentari*, in *Contr. e impr. Europa*, 2011, 2, p. 753; Di Lauro, *Nuove regole per le informazioni sui prodotti alimentari e nuovi analfabetismi. La costruzione di una "responsabilità del consumatore"*, in www.rivistadirittoalimentare.it.

(4) Per maggiori approfondimenti in materia di diritto alimentare, vedi, *ex multis*, Pacileo, *Il diritto degli alimenti*, Padova, 2003, 320; AA.VV., in *Trattato di diritto privato agrario*, diretto da Costato, Germanò, Basile, Utet, 2011; Costato, *Il Reg. 178/2002 e la protezione dei consumatori di alimenti*, in *Nuovo dir. agr.*, 2002, 63; ID., *La sicurezza alimentare nell'Unione europea. Note introduttive*, in *Le nuove leggi civili e commentate*, 2003, I, 122.

sempre più ampliati e potenziati - sia mutato il ruolo del consumatore e quindi se le scelte alimentari compiute dal singolo debbano ricadere - almeno in parte - anche sull'individuo medesimo.

Con riferimento a tale specifica problematica, assumono particolare rilevanza spostare per un attimo l'attenzione alle cause che hanno coinvolto le industrie di tabacco ove - con riguardo alla questione di cui si tratta - la stessa Suprema Corte ha affermato esplicitamente che il comportamento imprudente del consumatore - come per esempio la negligenza nell'adozione delle misure idonee a scongiurare il verificarsi dell'evento dannoso - può avere due effetti; nello specifico, esso può limitare il risarcimento oppure addirittura escluderlo del tutto, sempre che si dimostri che la condotta del consumatore stesso si frapponga quale fattore causale autonomo e determinante nel rapporto tra commercio di tabacchi e l'insorgere della patologia. In altri termini, così come già accaduto in altri sistemi giuridici, gli orientamenti giurisprudenziali soprarichiamati confermano come, anche nel nostro ordinamento, si stia sempre più affermando un principio di autoresponsabilità grazie al quale si tende a voler responsabilizzare il soggetto danneggiato nei confronti delle proprie scelte, specialmente nelle ipotesi in cui si tratti di scelte di vita - come il fumo e come potrebbero essere appunto, in una prospettiva *de jure condendo*, anche la scelta di una regime alimentare insano - che si sanno essere notoriamente e palesemente nocive per la salute umana e in relazione alle quali il consumatore è stato debitamente educato ed informato e quindi posto effettivamente nelle condizioni di operare delle scelte prudenti e consapevoli⁽⁵⁾.

Se dunque il nostro sistema giuridico - in linea peraltro con quanto avviene in altri ordinamenti come per esempio quello statunitense ove si ritiene che l'alimentazione scelta dal singolo debba essere trattata come una *matter of personal choice* - tende a voler valorizzare sempre più sotto il profilo civilistico il principio di autoresponsabilità del singolo, rimane da chiarire se, anche con riguardo all'aspetto pubblicistico, l'ordinamento voglia responsabilizzare l'individuo nei confronti delle scelte dallo stesso personalmente effettuate. In particolare, visto che le abitudini alimentari insane finiscono per tradursi in un costo economico

(5) Cass. 17 dicembre 2009, n. 26516, in *Nuova giur. civ. e com.*, 2010, I, 660; Trib. Roma 7 aprile 2011, in *Guida dir.*, 2011, 21, 20. V. anche App. Roma 22 gennaio 2012, in *Giur. merito*, 7-8, 1577, ove si è affermato che "se il fumatore sceglie liberamente di fumare nella consapevolezza dei pericoli che corre, ivi compreso quello dell'assuefazione e della dipendenza, non può dolersi dei danni che per tale via riceve, giacché, in definitiva, sceglie volontariamente di procurarseli". Per quanto concerne l'ordinamento statunitense, vedi Pennel, *Big food's trip down tobacco road: what tobacco's past can indicate about food's future*, in 27 *Buff. Pub. Int. L.J.* 101 2008-2009.

che si riversa sull'intera società⁽⁶⁾, il problema che si pone è quello di stabilire se, a fronte di un incremento della responsabilità in capo al consumatore sotto il profilo civilistico, sussista anche un rafforzamento della responsabilità di quest'ultimo sul piano pubblicistico e quindi se, proprio con riferimento a tale profilo, anche il consumatore – così come il produttore – si trova ad essere sempre più consapevolizzato nei confronti delle abitudini alimentari dallo stesso consapevolmente scelte.

Con riguardo alla problematica che qui ci occupa, occorre osservare come, sotto il profilo pubblicistico, non sembra sussistere all'interno del nostro sistema giuridico un dovere del singolo di rispondere delle proprie scelte di vita, posto che – salvo eccezioni giustificate dall'esigenza di tutelare la salute collettività e non già solo del singolo (si pensi per esempio alle c.d. vaccinazioni obbligatorie) – si ritiene l'individuo libero di autodeterminarsi con riferimento agli atti che incidono sul proprio corpo. Nello specifico, detta constatazione trova una sua specifica conferma, per esempio, nella circostanza per cui, all'interno del nostro ordinamento, a differenza di quanto accade in altri contesti giuridici⁽⁷⁾, la cura erogata dal servizio sanitario nazionale non può essere modulata in ragione delle scelte di vita del singolo; in particolare, qualora l'utente non si conformi

(6) Si pensi solamente a come negli Stati Uniti l'obesità incida fino a 5-10% della spesa pubblica ed a come per una persona obesa la spesa sanitaria possa essere superiore addirittura fino al 25% rispetto a quella sostenuta per una persona normopeso.

(7) Al riguardo, vedi http://www.corriere.it/cronache/08_gennaio_02/santevecchi_0885b722-b901-11dc-aa63-0003ba99c667.shtml ove si afferma che, in Inghilterra, il premier Gordon Brown “ha pensato a un «contratto» tra cittadini e Servizio Sanitario Nazionale che metta per iscritto le regole di comportamento. Si tratta di una «costituzione con diritti e responsabilità» in base alla quale i pazienti, per ricevere le cure a carico dello Stato, dovranno partecipare alla prevenzione delle malattie. In pratica, ai fumatori potrebbe essere chiesto di smettere e a chi è in sovrappeso di dimagrire”. Inoltre, all'interno dell'articolo sopracitato si specifica come “La «carta dei diritti e responsabilità collegata all'accesso al servizio sanitario pubblico» ha fatto subito pensare alla prospettiva di sanzioni per i pazienti inadempienti, quelli che scelgono male il loro stile di vita. Già un decimo circa degli ospedali britannici rifiuta di eseguire costose operazioni alle articolazioni di soggetti obesi o interventi di chirurgia ortopedica sui forti fumatori che rischiano complicazioni. Nella regione del *North Staffordshire*, per esempio, prima di un'operazione di *routine*, i pazienti devono dimostrare di non aver fumato negli ultimi tre mesi e debbono avere un determinato indice di massa corporea”; sempre in tale sede, si osserva altresì come, in Inghilterra le pessime abitudini alimentari sono diventate una piaga sociale tanto che di qui a 25 anni la metà dei britannici sarà obesa e l'86% degli uomini sovrappeso, se la tendenza non sarà arrestata. Le compagnie di assicurazione hanno cominciato a offrire polizze scontate del 75% a chi fa esercizio fisico regolarmente”. In argomento, vedi anche http://www.ncpa.org/sub/dpd/index.php?Article_ID=20671.

a modelli di vita prudenti e “responsabilità”, detto comportamento non può rappresentare per il servizio sanitario nazionale un parametro di riferimento al fine di determinare con quale priorità allocare le risorse economiche in sanità. Infatti, con riferimento a questa specifica problematica, occorre osservare come, nel nostro sistema giuridico la prestazione sanitaria deve essere garantita a tutti, indipendentemente dalle scelte di vita adottate dal singolo, atteso che il criterio che rileva al fine di definire le priorità in sanità è quello dell’urgenza della prestazione, a nulla importando invece quale condotta il singolo abbia effettivamente adottato e quindi se quest’ultimo, nello specifico caso concreto, abbia o meno scelto di seguire stili di vita accorti e salutari. Vero è che in determinate occasioni la cura erogata dal servizio sanitario viene modulata in ragione delle scelte di vita del singolo; si pensi per esempio alle linee guida adottate a livello internazionale relative al supporto circolatorio meccanico per i trapianti del cuore e dei polmoni⁽⁸⁾, ove si afferma che la cura viene differenziata anche in ragione delle abitudini di vita dell’utente; tuttavia quello che occorre osservare è come detta soluzione – che tende appunto a modulare il trattamento sanitario in funzione delle abitudini di vita dell’individuo - sia finalizzata esclusivamente a garantire il successo dell’operazione e non già a responsabilizzare l’utente inducendo quest’ultimo a comportarsi in maniera prudente e conforme ai principi di prevenzione⁽⁹⁾.

Fermo quanto sopra, occorre altresì sottolineare come la circostanza per cui la cura erogata dal servizio sanitario non può essere modulata in ragione degli stili di vita scelti dal singolo può suscitare qualche perplessità almeno sotto il profilo del sentire comune; soprattutto in un contesto di scarsità delle risorse, può accadere infatti che, i mezzi necessari per curare un soggetto che ha effettuato scelte di vita prudenti e ragionevoli vengano sottratti a quest’ultimo per essere impiegati invece per un’altra persona la quale ha optato per uno stile di vita sconsiderato e potenzialmente dannoso per la sua stessa salute; si pensi al caso di un fumatore accanito, oppure, ad una persona che abusi di sostanze stupefacenti, oppure ancora, ad un individuo eccessivamente sovrappeso se non addirittura obeso, le cui scelte di vita oltre, come visto, ad incidere sull’intera collettività in termini di costi sociali, potrebbe porre l’individuo medesimo che le ha adottate nella condizione di trovarsi con più probabilità nella condizione di averne urgente bisogno.

(8) *ISHLT Guidelines, The 2013 International Society for Heart and Lung Transplantation Guidelines for mechanical circulatory support: Executive summary*, in *The Journal of Heart and Lung Transplantation*, in <http://www.jhltonline.org>.

(9) Sul punto, vedi Magli, *La condotta dell’utente del Servizio sanitario quale criterio di modulazione della cura nell’ottica del contenimento della spesa pubblica*, in *L’erogazione della prestazione medica tra diritto alla salute, principio di autodeterminazione e gestione ottimale delle risorse sanitarie*, a cura di M. Sesta, Maggioli 2014, pp. 325-355.

Ma nello specifico, quello che occorre in questa sede osservare è come la principale ragione per cui non sembra possibile nel nostro contesto giuridico modulare la prestazione medica in ragione degli stili di vita del singolo è da ricercarsi principalmente proprio nella circostanza per cui, all'interno del nostro sistema, non pare essere riconosciuto, sotto il profilo pubblicistico, un dovere di solidarietà sociale di seguire un modello di vita salutare posto che, se la salute viene intesa non solamente come oggetto di diritto, bensì anche come interesse della collettività (art. 32 Cost.), occorre constatare come, il diritto del singolo ad autodeterminarsi liberamente in ordine agli atti che incidono sul proprio corpo e sulla sua persona (art. 32, comma 2 e 13 Cost.) prevale sul predetto interesse sociale⁽¹⁰⁾. Quello che sembra in questa sede necessario sottolineare è che, seppure la salute (e pertanto anche il modello di vita seguito dall'individuo che appunto, influisce in maniera consistente sullo stato di benessere del singolo) costituisca un interesse per tutta la collettività - posto che le conseguenze delle predette decisioni si ripercuotono in termini di costi sociali sulla società - e nonostante il nostro sistema giuridico tenda a valorizzare sempre più l'importanza, ai fini della preservazione della salute dell'adozione di modelli di vita salutari, tra i doveri di solidarietà sociale riconosciuto all'interno del nostro sistema giuridico, non sembra potersi includere un dovere generale di prendersi cura di sé e quindi neanche un obbligo di seguire un regime alimentare responsabile.

Senza contare che, anche qualora si accogliesse una diversa soluzione - e quindi si riconoscesse in capo al singolo un dovere di seguire stili di vita ragionevoli - si porrebbe l'ulteriore problema di stabilire quando le scelte di vita adottate dall'individuo medesimo possano effettivamente ritenersi ragionevoli ed in particolare, si dovrebbe ricercare quali siano gli *standards* di riferimento per operare detta valutazione⁽¹¹⁾. Ancora più nello specifico, si ci si dovrebbe domandare se, in una società pluralistica come la nostra, ai fini di stabilire quando una persona ha adottato un regime di vita conforme ai canoni di ragionevolezza, bisogna prendere come riferimento la "persona scientifica", spoglia di qualsiasi convinzione, credenza ed opinione oppure se, invece, occorra, ai fini del giudizio che qui ci occupa, considerare anche le convinzioni personali proprie dei singoli membri della collettività; in quest'ultimo caso, sorgerebbe il seguente problema di stabilire quali sono le convinzioni che rilevano e quindi se, per esempio, assumano importanza solo le credenze religiose o anche quelle morali, tutte le religioni o solo quelle più diffuse, tutte le convinzioni o solo quelle maggiormente condivise. Si pensi, per esempio, all'ipotesi in cui una persona per propria convinzione etica

(10) Simoncini A., Longo. E., *La Costituzione Italiana – Principi fondamentali. Diritti e doveri dei cittadini. Commento agli artt. 1-54*, a cura di Bifulco R., Celotto A., Olivetti M., Torino, Utet, 2007, p. 664; Alpa-Resta, *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, Torino, 2006, p. 85.

(11) Calabresi, *Il dono dello spirito maligno*, Giuffrè, Milano, 1996, 61 ss.

filosofica - e perché no anche estetica - decida di seguire una dieta alimentare che a lungo termine può rilevarsi potenzialmente pericolosa, oppure ancora agli sportivi che per ottenere il massimo del rendimento adottano regimi alimentari non equilibrati ed altamente proteici; ancora, sempre a titolo esemplificativo, si pensi, a chi appartiene a religioni che impongono ai fedeli dei dettami alimentari che possono compromettere anche gravemente la salute del singolo come, per esempio, il digiuno protratto per un lungo periodo di tempo, oppure ad un individuo che, sempre per proprie credenze personali o religiose, abbia rapporti non protetti e contragga il virus dell'HIV, patologia attualmente curabile con farmaci mutuabili molto costosi. Ecco dunque che, in tutti questi casi, al fine di valutare se la condotta del singolo è conforme ai canoni di ragionevolezza, ci si chiese se "ciò che viene ritenuto "comportamento ragionevole" è indipendente dai modi di pensare delle persone oppure i predetti modi di pensare – i quali corrispondono ad ideali, fedi religiose, convinzioni morali o personali – rappresentano elementi che incidono sulla stessa "ragionevolezza". Inoltre, occorre altresì considerare che i criteri di riferimento diretti a stabilire se il comportamento del singolo debbano ritenersi *reasonable* non solo possano variare da persona a persona a seconda, per esempio, delle convinzioni, delle religioni nonché dei gruppi etnici di appartenenza, ma il convincimento che un determinato modello di vita sia o meno prudente spesso si basa su studi scientifici che conducono a risultati non sempre unanimi; si pensi, per esempio, a come, con riferimento alla dieta vegetariana e vegana, se alcuni ritengono detti regimi alimentari siano fortemente benefici per la salute, un recente studio australiano ha, invece, dimostrato come le predette diete, a causa della circostanza per cui non prevedono il consumo di alimenti che contengono vitamine importanti per l'organismo umano, possano di fatto favorire l'insorgenza di certe patologie anche particolarmente gravi per la salute dei consociati⁽¹²⁾.

(12) www.greenme.it/.../vegetariano...vegano/13001-dieta-vegetariana-cancro.